

DISCIPLINA DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

(ORDINANZA N. 226 DEL 07/09/2007)

.....
.....

Titolo II

Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Articolo 7

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande soggetti al rispetto dei requisiti stabiliti dal Comune ai sensi dell'art. 42-bis della L.R. 28/2005.

Articolo 8

Definizioni

1. Per orario estivo d'apertura si intende quello effettuato nel periodo in cui vige l'ora legale.
2. Per orario invernale d'apertura si intende quello effettuato nel periodo in cui vige l'ora solare.
3. Per turno settimanale di chiusura si intende la chiusura per un'intera giornata nel corso della settimana.
4. Per ferie estive si intende il periodo di chiusura dell'esercizio effettuato dal 1 giugno al 30 settembre.
5. Per ferie invernali si intende il periodo di chiusura dell'esercizio effettuato nel periodo dal 1 ottobre al 31 maggio.

Articolo 9

Disposizioni generali

1. Gli esercenti sono liberi di determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio, nel rispetto dei limiti di cui ai commi seguenti e delle norme in materia di inquinamento acustico.
2. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 7 possono rimanere aperti al pubblico dalle ore 5.00 alle ore 01.00, per un tempo non inferiore a 5 ore di apertura giornaliera effettiva e non superiore a 18 ore, potendo diversificare tra periodo estivo e periodo invernale, nonché tra un giorno e l'altro della settimana.
3. Nei giorni prefestivi e festivi, nonché al venerdì è consentito agli esercenti di posticipare di un'ora la chiusura dell'esercizio rispetto al normale orario prescelto.
4. Gli esercenti che optano per aperture solo serali e notturne possono normalmente rimanere aperti al pubblico fino alle ore 02.00, con la possibilità di posticipare la chiusura di un'ora (ossia fino alle 03.00) nei giorni prefestivi e festivi, nonché al venerdì.
5. E' data comunque facoltà agli esercenti di posticipare l'orario di chiusura fino alle ore 04.00 nei giorni 24, 25 e 31 dicembre, martedì e giovedì grasso (Carnevale), 14 febbraio (S. Valentino), 8 marzo (festa della donna).
6. Gli esercenti rendono noto al pubblico l'orario di apertura e chiusura e l'eventuale giornata di riposo settimanale effettuati, mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione ben visibili dall'esterno dell'esercizio.
7. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati di cui al d.p.r. 235/2001 si svolge nel rispetto degli orari di cui al presente articolo.

Articolo 10

Deroghe generali e speciali

1. Previo opportuno provvedimento, il Sindaco, per esigenze di particolare interesse pubblico, può concedere facoltà agli esercenti di derogare ai limiti di orario previsti al precedente art. 9 per particolari fattispecie ed esercizi, anche in relazione alla loro ubicazione, alle loro modalità di gestione, e a condizione che vengano garantite e salvaguardate le norme di sicurezza e di quiete pubblica.
2. Il Sindaco può, con provvedimento espresso, revocare a suo insindacabile giudizio tale facoltà se ritiene venute meno le condizioni sopra specificate.

Articolo 11 ***Chiusura infrasettimanale***

1. La chiusura infrasettimanale dell'esercizio è facoltativa.
2. L'esercente rende noto al pubblico l'orario di apertura dell'esercizio e l'eventuale giornata di riposo infrasettimanale mediante cartelli ben visibili o altri mezzi idonei di informazione.

Articolo 12 ***Chiusura degli esercizi***

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande durante la chiusura, devono cessare ogni attività, servizio e/o somministrazione agli avventori.

Articolo 13 ***Ferie***

1. Gli esercizi di somministrazione di cui all'art. 7, potranno chiudere per ferie estive purché rimangano aperti contemporaneamente per zona, almeno il 25% degli stessi, salvo il caso di zone con unico esercizio.
2. Gli esercenti che intendano chiudere per ferie estive, dovranno inoltrare idonea richiesta al Comune su apposito modello predisposto dal comune entro e non oltre il 15 maggio, a seguito delle quali il Comune formerà apposita graduatoria per zona secondo l'ordine cronologico delle richieste pervenute.
3. Nel caso in cui il numero di richieste di ferie estive pervenute in tempo utile all'amministrazione, sia tale da non consentire il soddisfacimento di tutte le domande, l'amministrazione concederà ad ogni esercizio un periodo massimo di ferie di 15 giorni consecutivi.
4. Qualora chi è collocato utilmente in graduatoria non benefici del periodo di ferie richiesto, a prescindere dalla data di presentazione della richiesta, sarà collocato d'ufficio in calce alla graduatoria per l'anno successivo.
5. Gli esercenti che intendano chiudere per ferie invernali, dovranno presentare opportuna comunicazione al Comune almeno una settimana prima.

Articolo 14 ***Poteri del Sindaco***

1. Il Sindaco, ove riscontri carenze ed al fine di assicurare idonei livelli di servizio alla cittadinanza, potrà imporre modifiche all'orario e/o al giorno di chiusura infrasettimanale prescelti.

Articolo 15 ***Esclusioni***

Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano alle attività di somministrazione svolte:

- al domicilio del consumatore;
- negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande od altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati, nonché ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;
- negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- nelle mense aziendali;
- a favore dei propri dipendenti da parte di amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
- nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, negli stabilimenti militari, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- sui mezzi di trasporto pubblico.

Articolo 16 ***Attività di somministrazione in locali di intrattenimento e svago***

1. L'attività di somministrazione svolta negli esercizi di intrattenimento e svago, dovrà essere effettuata esclusivamente durante l'orario di esercizio dell'attività prevalente.